



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

### SEZIONE SECONDA

#### IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio n. 462 del 15 dicembre 2023, con il quale sono individuati i criteri di riparto dei ricorsi tra le sezioni esterne di questo T.A.R a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante “*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa*”) così come successivamente modificata dalla delibera del CPGA n. 74 del 1° ottobre 2021, ed in particolare l’art. 2 in tema di “*ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati*”;

Visti i propri Decreti n. 404 del 29 dicembre 2022 e n. 48 del 3 febbraio 2023 di distribuzione dei ricorsi fra le sezioni della Seconda Sezione per l’anno 2023, secondo le regole ivi indicate;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto delle materie tra le sezioni, dei ricorsi pendenti presso l’intera Sezione Seconda alla data del 31 dicembre 2023;

Ritenuto, al fine di favorire una celere risoluzione del contenzioso pendente ed in particolare quello riferito ai ricorsi ultratriennali, nonché una più equa ripartizione dei ricorsi non ancora definiti che si distinguono in ragione della loro consistenza numerica e dei provvedimenti impugnati aventi carattere ripetitivo e seriale, di dovere adottare idonee misure organizzative di ripartizione che prescindano da una mera elencazione per materia o per l’elemento soggettivo dell’organo che ha adottato l’atto impugnato;

Preso atto della consistenza del personale di magistratura assegnato alle sezioni giurisdizionali della Seconda Sezione;

Visto il calendario delle udienze dell’anno 2024, con riferimento anche a quelle straordinarie rientranti nell’approvato programma di smaltimento, e valutate le opportune misure da porre in essere in ragione del numero di ricorsi definibili, in camera di consiglio ed in udienza pubblica, da ciascun collegio appositamente individuato;

Visto il Codice del processo amministrativo;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

Per l'anno 2024 i ricorsi assegnati e pendenti presso la Sezione Seconda del T.A.R. del Lazio, ad esclusione di quelli per i quali sia stata già fissata la data dell'udienza pubblica presso la sezione precedentemente competente, sono così ripartiti tra le sezioni:

### **SEZIONE SECONDA PRINCIPALE**

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM);
2. Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP);
3. Concessionaria Servizi Informativi Pubblici s.p.a. (CONSIP);
4. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS);
5. Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6. Province, Città metropolitana di Roma Capitale;
7. Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;
8. Altri Enti o Società vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o, comunque, operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse, con esclusione delle Aziende municipalizzate, Società ed Enti assimilati vigilati o dipendenti da Roma Capitale.

B. Ricorsi in materia di urbanistica e di farmacie.

C. Ricorsi avverso gli atti in materia di commercio e di occupazioni di suolo pubblico adottati da Roma Capitale, con esclusione dei gravami avverso gli atti in materia di distributori di carburanti, depositati, e tutt'ora pendenti, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

D. Ricorsi proposti per l'ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del

processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, quest'ultimi relativamente a quelli depositati dal 1° luglio al 30 settembre 2024.

## **SEZIONE SECONDA BIS**

- A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
  - 1. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
  - 2. Altri Comuni, consorzi e unioni, ivi comprese le Comunità Montane;
  - 3. Enti o Società vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o, comunque, operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- B. Ricorsi in materia di contenzioso elettorale e di Referendum.
- C. Ricorsi in materia di edilizia, compresi quelli avverso i provvedimenti adottati in via sostitutiva dei poteri dell'autorità comunale, limitatamente al territorio di Roma Capitale ed esclusi quelli riguardanti le procedure di condono.
- D. Ricorsi proposti per l'ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente a quelli depositati dal 1° gennaio al 31 marzo 2024.

## **SEZIONE SECONDA TER**

- A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
  - 1. Agenzia delle entrate;
  - 2. Agenzia delle entrate-Riscossione;
  - 3. Aziende municipalizzate, Società ed Enti assimilati vigilati o dipendenti da Roma Capitale, con esclusione di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;
  - 4. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);

5. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con esclusione dei ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l’attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
  6. Altri Enti o Società vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o, comunque, operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- B. Ricorsi avverso gli atti in materia di commercio ed intrattenimento, di occupazioni di suolo pubblico e di distributori di carburanti.
- C. Ricorsi proposti per l’ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente a quelli depositati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

## **SEZIONE SECONDA QUATER**

- A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
1. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
  2. Ministero della Cultura;
  3. Ministero del Turismo;
  4. Enti o Società vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o, comunque, operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- B. Ricorsi in materia di edilizia, compresi quelli avverso i provvedimenti adottati in via sostitutiva dei poteri dell’autorità comunale, con esclusione di quelli concernenti il territorio di Roma Capitale.
- C. Ricorsi proposti per l’ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente a quelli depositati dal 1° aprile al 30 giugno 2024.

## **ART. 2**

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

### **ART. 3**

1. Per le materie preventivamente non individuate l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

2. I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente sulla controversia.

3. I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza di merito per la quale è chiesta l'ottemperanza, restando salvo, in caso di conversione del rito, il riparto di competenze tra le sezioni di cui all'art. 1.

4. I ricorsi per revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza gravata.

### **ART. 4**

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni, si provvede con apposito decreto.

### **ART. 5**

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza al Presidente del T.A.R. Lazio ed ai Presidenti delle sezioni interne.

### **ART. 6**

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2024.

Francesco Riccio